



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 5/2023

Procedimento 5/2023

Oggetto: Incontro Concentramento Serie C Centrale del 09/07/2023 Castel di Iudica

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

Preso Atto

- del Referto Arbitrale e dei relativi allegati inviati dal Giudice Arbitro relativo alla manifestazione di cui all'oggetto ove veniva indicata assente all'incontro ASA Sikania Sport e Cultura;
- che ASA Sikania Sport e Cultura non ha presentato memorie difensive.
- che ASA Sikania Sport e Cultura è stata già precedentemente sanzionata per la medesima violazione (vedasi decisione 5/2019).

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto dell'assenza alla manifestazione in oggetto dell'ASA ASA Sikania Sport e Cultura e dunque della violazione della disposizione di cui all'articolo 3.13.1 del Regolamento delle Gare senza che l'ASA abbia fornito alcuna giustificazione e in ragione dei precedenti emessi nei confronti della medesima ASA

P.Q.M.

- Sancisce la validità del referto di gara sottoscritto dal Giudice Arbitro e dei risultati in esso indicati;
- Sanziona il comportamento dall'ASA Sikania Sport e Cultura ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento di Giustizia con l'ammenda di euro 200,00 avvertendo l'ASA che ulteriori violazioni della medesima disposizione determineranno l'applicazione di sanzioni più gravi.

Così deciso il 30 gennaio 2024.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Stefano Paoletti

Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.